

Roma, 22 dicembre 2023

*Alla cortese attenzione della  
Segreteria VIII Commissione Ambiente  
Camera dei Deputati  
[com\\_ambiente@camera.it](mailto:com_ambiente@camera.it)*

*Alla cortese attenzione della  
Segreteria X Commissione Attività produttive  
Camera dei Deputati  
[com\\_attivita\\_produttive@camera.it](mailto:com_attivita_produttive@camera.it)*

**Oggetto: Memoria ASSOVETRO nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1606, di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2023, recante misure urgenti in materia di sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**

## **SEZIONE 1**

### **- DL 181/2023, C.D. “ENERGIA BIS” –**

#### **Art. 1**

*Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori*

La valutazione delle disposizioni è positiva, poiché permette, auspicabilmente, di attivare il meccanismo che aveva visto una sua prima attuazione all’inizio del 2023, ma che, per motivi legati alle modalità scelte e al livello di prezzo di cessione dell’energia adottato, non aveva riscosso adesioni rilevanti da parte dei consumatori industriali.

Il meccanismo prospettato con la presente revisione della c.d. “energy release” è, invece, basato sul principio di trasferire, ai clienti finali energivori, i benefici – in termini di prezzo – derivanti dalla costruzione e dall’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, agendo su due dei nodi per lo sviluppo di

questi impianti: da un lato consentendo una priorità sull'ottenimento delle autorizzazioni su aree pubbliche idonee, in considerazione del maggior sforzo supportato dai consumatori energivori per la decarbonizzazione e, dall'altro, anticipando, per un triennio, i benefici economici, in termini di prezzo, derivanti dal ricorso a tali fonti energetiche.

L'impianto della norma è, pertanto, perfettamente in linea con gli auspici delle imprese e con gli obiettivi pubblici di sviluppo delle rinnovabili, assunti a livello comunitario, ma occorre tenere presente alcune problematiche che potrebbero indurre le imprese a desistere dall'intraprendere questo percorso.

In primo luogo, **l'ottenimento della disponibilità delle aree**. Ad oggi non si conosce né un elenco di aree pubbliche idonee e messe a disposizione dalle rispettive amministrazioni, né la procedura per l'assegnazione di tali aree ad eventuali soggetti richiedenti (ad esempio come si regoleranno le eventuali richieste su una stessa area da due imprese aventi diritto).

Ad ogni modo occorrerà disciplinare, nel Decreto attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo in parola, le modalità di individuazione di tali aree con particolare riferimento al perimetro delle amministrazioni da coinvolgere e alle tempistiche con le quali ciascuna dovrà provvedere a tale individuazione. Affinché la norma produca gli effetti sperati, poi, occorrerà porre particolare attenzione alle modalità di selezione dei richiedenti, prevedendo, ad esempio, meccanismi competitivi di assegnazione o quant'altro atto a generare un processo ordinato e rapido.

È, infatti, fondamentale che **il processo di assegnazione delle aree avvenga nel più breve tempo possibile, massimo 6 mesi**, per consentire di avviare l'iter autorizzativo, inoltrare la richiesta di connessione di rete e definire tutti gli adempimenti amministrativi necessari.

Alternativamente si richiede che la data di decorrenza del periodo vincolante di 40 mesi entro cui il consumatore industriale che partecipa alla procedura deve mettere in esercizio l'impianto sia calcolato a partire dalla data di ottenimento della disponibilità dell'area, libera da vincoli amministrativi di qualsiasi genere e debitamente autorizzata.

Per quanto attiene al costo dell'intervento, l'investimento su un periodo temporale di 20 anni è particolarmente oneroso per una impresa manifatturiera, il cui orizzonte di investimento è, in genere, non più lungo di 10 anni. Per ridurre il costo della provvista necessaria per la realizzazione delle opere in questione, **si richiede l'istituzione di un fondo di garanzia pubblico** al fine di assicurare, a costi competitivi, la bancabilità dei progetti in questione.

Oltre a questi necessari completamenti, occorre mettere mano ad una serie di altri adempimenti.

- **Al comma 2 lettera a)** si stabilisce che possono avere accesso alla misura le imprese iscritte all'elenco di cui al comma 1 (elenco imprese elettrivore istituito presso CSEA): in considerazione del fatto che dalla partecipazione alla misura discendono diritti ed obblighi che si prolungano nel tempo per quasi 25 anni, sarebbe necessario prevedere l'introduzione, nelle norme attuative, delle modalità di trasferimento degli stessi a seguito di operazioni societarie o modifiche nella struttura industriale delle imprese interessate.

- **Ancora al comma 2 lettera a)** si introduce, come opzione alternativa alla realizzazione diretta di nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili, la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento a termine. La stipula di PPA ventennali è molto rara e presenta complessità tali da renderla difficilmente realizzabile; sarebbe quindi opportuno, in costanza dell'impegno alla restituzione dell'energia elettrica con le modalità e le tempistiche di cui alla lettera i), prevedere esplicitamente la possibilità di durata dei suddetti contratti limitata ad un periodo più breve (ad esempio 5 anni)

- **Al comma 2 lettera d)** si stabilisce che le imprese ammesse hanno la facoltà di richiedere l'anticipazione dell'energia elettrica per un periodo di trentasei mesi. Considerata la possibilità che la nuova capacità di generazione possa entrare in esercizio prima di tale termine, sarebbe opportuno chiarire che il periodo di anticipazione cessa dal momento di entrata in esercizio degli impianti destinati a generare l'energia elettrica da restituire con le modalità di cui al punto i).

- **Al comma 2 lettera i)** dovrebbe essere esplicitamente indicato che la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine avviene sulla base di contratti per differenza **a due vie** in coerenza con quanto previsto per la fase di anticipazione e come previsto nella Relazione Tecnica al Disegno di legge, cioè a dire allo stesso prezzo alla quale la stessa quantità di energia è stata anticipata.

Infine, si sottolinea come il vincolo nei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), alla presenza, in qualità di produttore, di un solo soggetto o di soggetti tutti appartenenti al medesimo gruppo societario limita le possibilità di sviluppo di nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili nei siti industriali, o nelle loro immediate vicinanze, dove sia già in esercizio un impianto di generazione. Conseguentemente e in coordinamento con le norme dell'articolo in parola, dopo il comma 4 occorrerebbe inserire il seguente

**4-bis)** Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono eliminate le seguenti parole: "purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario."

## **Art. 2**

### *Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità*

La valutazione delle disposizioni è positiva, poiché dovrebbe permettere, facendo leva sulla valorizzazione delle produzioni nazionali, di sostenere le imprese manifatturiere, a partire da quelle a maggior utilizzo di gas naturale, con una fornitura a prezzi concorrenziali di gas stesso.

Anche la previsione di ripartire i volumi in funzione di un indice che tiene conto dell'apporto, in termini energetici, di tale fonte rispetto alle altre fonti energetiche usate ci trova favorevoli.

Tuttavia, occorre agire su due fronti:

- **quantità:** i volumi previsti, nell'ordine di 1,5 miliardi di metri cubi annui non sono sufficiente a coprire neanche il 20% dei consumi delle aziende "gasivore". Occorre, di concerto con gli operatori del settore, **incrementare ad almeno il doppio il volume**, ricorrendo all'importazione, con flussi dedicati da ricondurre al meccanismo di "gas release".
- **Tempistiche:** al più presto, i benefici saranno a disposizione dei clienti finali gasivori a fine 2024, troppo tardi per arrestare il processo di perdita di competitività, e conseguentemente di quote di mercato, delle aziende gasivore che stanno strutturalmente riducendo le proprie produzioni, con le implicazioni in termini sociali ed ambientali (si pensi al riciclo del vetro!) che si possono immaginare. Occorre **anticipare i benefici al 1 gennaio 2024**, attraverso un meccanismo finanziario che consenta di accedere ad una quota di gas consumato a prezzi non di mercato ma industriali.

**In assenza di queste due modifiche, la norma non potrà avere effetti significativi per la protezione della competitività delle produzioni di vetro né delle manifatture gas intensive nazionali**, in molti casi eccellenze del riciclo e dell'economia circolare, spesso produttrici di materiali di base, come il vetro, presenti in moltissime filiere produttive e perciò strategiche.

## **SEZIONE 2**

### **– VALUTAZIONE GLOBALE DEL PROVVEDIMENTO –**

Per quanto di più stretto interesse dell'Associazione, il provvedimento introduce importanti disposizioni per favorire investimenti che dovrebbero ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas naturale a carico delle imprese vetrarie.

**Occorre, tuttavia, implementare con la massima attenzione il disposto normativo affinché i programmi, ambiziosi, previsti possano essere efficacemente realizzati.**

Ad esempio, nel caso dell'energy release, si richiede ai consumatori industriali energivori di realizzare circa 2 GW / anno di impianti a fonte rinnovabile, senza incentivi, quando tutti gli operatori elettrici, anche in presenza di importanti incentivi economici pubblici, non sono stati in grado, nell'ultimo quinquennio, di realizzare più di 1 GW / anno in media.

Risulta poi fondamentale destinare parte delle risorse rinveniente dalle aste delle quote di CO2 ai settori ETS, tra cui la fabbricazione di vetro, che, per via di alcune regole comunitarie, pur essendo esposti al c.d. "carbon leakage" – il vetro è parte della lista dei settori esposti a carbon leakage definita con la decisione delegata 2019/708 della Commissione per il decennio 2021 – 2030 – non possono accedere al rimborso dei costi indiretti ETS previsto, solo per alcune imprese, a partire dal 2021 anche nel nostro ordinamento.

Recentemente la Commissione Europea ha ribadito che tali proventi devono essere destinati al finanziamento di iniziative di decarbonizzazione dei settori sottoposti all'Emission Trading Scheme

(il sistema di scambio quote di CO2), vietando, tra l'altro, che siano destinati, anche solo in parte, alle entrate dello Stato (cioè alla copertura della spesa pubblica).


Al fine di accelerare la transizione energetica e rendere possibile l'utilizzo di vettori energetici alternativi e "green" anche nelle manifatture energy intensive escluse dal rimborso dei costi indiretti, **si richiede di destinare parte dei proventi delle aste di quote CO2 al finanziamento**, tramite gli strumenti ritenuti più idonei, tra cui il fondo per la transizione industriale di cui alla Legge di Bilancio per il 2022, art. 1 comma 478 e 479, **di iniziative di riduzione delle emissioni di CO2 negli usi finali, in siti già esistenti attraverso il ricorso a fonti energetiche alternative**. Il finanziamento dovrebbe coprire, per un periodo di tempo congruo con il naturale ciclo industriale del settore vetrario, anche eventuali aumenti di costi operativi dovuti all'utilizzo di vettori energetici alternativi.

Allo scopo di esemplificare e chiarire puntualmente le richieste dell'associazione, si allegano alla presente alcuni emendamenti che intervengono sulle norme adottate per far fronte all'emergenza negli ultimi mesi.

Ringraziando dell'attenzione e certi della comprensione delle istanze illustrate, si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Con i migliori saluti,

Ing. Walter Da Riz  
*Direttore Generale*  
ASSOVETRO



## APPENDICE

### L'INDUSTRIA DEL VETRO IN ITALIA

In Italia il settore della fabbricazione e della trasformazione del vetro occupa circa 30.000 dipendenti diretti<sup>1</sup> e altrettanti nell'indotto, con un fatturato complessivo di circa 6,7 miliardi di euro e un valore aggiunto lordo di circa 2,45 miliardi di euro. Nel nostro Paese sono presenti tutte le specializzazioni del vetro: vetro piano, utilizzato principalmente nel settore dell'edilizia e dei trasporti; vetro cavo, utilizzato in particolare come imballaggio per l'industria alimentare, farmaceutica, cosmetica e per la produzione di suppellettili per la casa; filati, materiale di rinforzo dalle innumerevoli applicazioni e isolante; lampade e display, vetri tecnici utilizzati in elettrodomestici e in innumerevoli altre applicazioni; vetri artistici, prodotti artigianalmente, in distretti storici, quali quello di Murano.

**In termini di quantità prodotte, il settore del vetro italiano costituisce la seconda manifattura europea:** 5,6 milioni di tonnellate all'anno che costituiscono oltre il 16 % della produzione europea, appena dietro la Germania, che conta una popolazione di molto superiore.

**La fabbricazione del vetro è un'industria di base,** che realizza i propri prodotti per una serie molto ampia e importante **di filiere strategiche**, le quali si affidano alla produzione nazionale di questo materiale e dei prodotti con esso realizzati.

Le industrie che operano la fusione delle materie prime, in Italia, sono oltre 30, con oltre 60 stabilimenti produttivi. Si tratta di **industrie "energivore"** caratterizzate da alti consumi energetici. Il consumo annuo complessivo del settore in Italia è di circa **1,1 miliardo di mc/anno di gas naturale** – 1,5% circa dei consumi nazionali – e circa **3 TWh/anno di energia elettrica** – 1% dei consumi nazionali -. Le industrie del vetro sono caratterizzate **dal ciclo produttivo continuo**. La produzione non può essere interrotta, neanche per periodi temporali limitati a qualche ora, pena l'irreversibile danneggiamento degli impianti e la perdita della capacità produttiva. Pertanto, **le forniture di gas naturale ed energia elettrica non possono, per motivi tecnici, essere interrotte né ridotte**. Se gli impianti dovessero essere danneggiati, tutte le filiere servite (in Italia ed in Europa) subirebbero notevoli danni dovuti all'impossibilità di rimpiazzare i prodotti in vetro forniti. Inoltre, **la ricostruzione degli stabilimenti e della relativa capacità produttiva, oltre ad essere costosissima, impiegherebbe anni per essere completata**, prolungando i disagi per i settori forniti su un arco temporale molto lungo.

**L'energia è quindi un fattore di competitività per il settore e un input essenziale per garantire la capacità produttiva stessa.**

---

<sup>1</sup> EUROSTAT 2020 CODICE 23.1: fabbricazione di vetro e prodotti in vetro.

## IMPATTI DEL CARO-ENERGIA

Da quasi un anno i mercati dell'energia stanno affrontando una situazione di grave crisi, con aumenti dei prezzi anche di 10 volte rispetto al 2021; in Italia si riscontra inoltre un aumento del differenziale di prezzo rispetto ai maggiori *competitor* europei (costo dell'energia elettrica maggiore del +40% rispetto a Francia e Germania). Come se non bastasse, il prezzo delle quote dei permessi di emissione è decuplicato, con effetti diretti e indiretti sul prezzo dell'elettricità.

Gli eccezionali rincari dei prezzi del gas e dell'energia stanno **mettendo in ginocchio l'industria del vetro** con il rischio di aziende in chiusura, il ricorso massiccio alla cassa integrazione, e la perdita definitiva, per quanto testé indicato, di una rilevante parte della capacità produttiva italiana.

È quindi quanto mai necessario e **urgente implementare una strategia** che permetta da un lato di **preservare la competitività** delle produzioni nazionali e, dall'altro, di mettere il settore in grado di raggiungere gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni climalteranti.

La perdita delle produzioni nazionali e la chiusura delle aziende che possono lavorare in perdita -come già fanno- solo per un breve periodo, provocherebbe ricadute drammatiche sui posti di lavoro; perdite di asset produttivi storici (con la relativa riduzione del valore aggiunto e del PIL); disservizi in tutte le filiere servite che sono spesso eccellenze del *made in Italy*, senza alcun vantaggio per l'ambiente dato che le produzioni sarebbero semplicemente spostate in Paesi che non adottano né obiettivi climatici stringenti come i nostri né possono contare su sistemi produttivi efficienti come i nostri attuali.

Per dare una idea della pressione competitiva, nel quinquennio 2015-2020, l'import di contenitori monouso dalla Turchia, che può contare su costi energetici più bassi e minori vincoli ambientali, è cresciuto di oltre il 700%. L'aumento dell'import è trainato anche dall'aumento di domanda da parte degli utilizzatori di prodotti in vetro. Purtroppo, però, realizzare ulteriore capacità produttiva in Italia per soddisfare questa domanda non risulta, allo stato attuale, economicamente conveniente, al contrario della realizzazione di stabilimenti al di fuori dell'Europa (ad es. Slovenia, Turchia, Egitto).

**ALLEGATI**  
**EMENDAMENTI PROPOSTI**

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

All'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*4-bis) Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono eliminate le seguenti parole: "purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario."*

**Relazione illustrativa**

Il vincolo nei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), alla presenza, in qualità di produttore, di un solo soggetto o di soggetti tutti appartenenti al medesimo gruppo societario limita le possibilità di sviluppo di nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili nei siti industriali, o nelle loro immediate vicinanze, dove sia già in esercizio un impianto di generazione.